



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI MILANO

SEZIONE 28

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|-------------------------------------|---------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | SACCHI | MAURIZIO | Presidente |
| <input checked="" type="checkbox"/> | CANDIDO | ANTONIO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | INGINO | GIOVANNI | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 3321/13 depositato il 18/06/2013
- avverso la sentenza n. 329/17/12 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di MILANO contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

MOSCHETTI FRANCESCO
E GIOVANNI MOSCHETTO-ELENA PICCI
PASSEGGIATA AL CARMINE 2 35100 PADOVA PD

Atti impugnati:

AVV. DI INGIUN. IVA-ALTRO 2006

SEZIONE

N° 28

REG.GENERALE

N° 3321/13

UDIENZA DEL

13/12/2013

ore 15:00

SENTENZA

N°

11/16/2014

PRONUNCIATA IL:

13/12/2013

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

07 MAR. 2014

Il Segretario

[Signature]

OGGETTO DELLA DOMANDA

Con appello seguito da memorie illustrative, notificato all'**Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Milano**, Ufficio Controlli, a mezzo di raccomandata r.r. in data 31.05.2013 (ricevuto dall'ufficio in data 06.06.2013) e depositato nei termini in data 18.6.2013 presso la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, integrato da deposito documenti (parere tecnico "*pro veritate*" del dott. [REDACTED] del 21.11.2013 e da memorie del 02.12.2013, la [REDACTED] [REDACTED] (in prosieguo "la Società") ha impugnato la sentenza n. 329/17/12 pronunciata il 20.11.2012 e depositata il 05.12.12, con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Milano sez. 17 ha respinto il ricorso proposto avverso l'ingiunzione n. 423467 notificata il 30.12.2011.

La Società chiede - con vittoria di spese, contributo unificato, competenze ed onorari che non quantifica - la riforma della sentenza di I° Grado e l'annullamento dell'accertamento, con la condanna alla restituzione delle somme pagate in pendenza di giudizio, maggiorate degli interessi legali ed infine chiede la pubblica udienza.

L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio con controdeduzioni in data 18 novembre 2013. Chiede, con vittoria di spese che quantifica in € 3.386,25 come da nota spese allegata, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di I° Grado e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

All'odierna pubblica udienza sono comparsi:

- Per il contribuente: Dr.ssa Elena Picci
- Per l'Ufficio D.P. II di Milano: Dr.ssa Annamaria Barzelloni

Udita la relazione del relatore, le parti presenti confermano quanto esplicitato dallo stesso e si rimettono ai propri scritti difensivi, concludendo ciascuno per le rispettive opposte ragioni. La causa prosegue in camera di consiglio.



FATTO, DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La controversia ha per oggetto un avviso di ingiunzione, notificato alla Società appellante in data 30.12.2011, con il quale l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Milano, ha richiesto per l'anno 2006 una maggiore iva di €uro 42.752,54 (senza sanzioni né interessi) ritenuta dovuta dalla Società in quanto responsabile in solido ai sensi dell'art. 60/bis DPR 633/72, quale cessionaria di beni inclusi nel D.M. 22 dicembre 2005, nella specie materiale informatico, acquistati presso la società [redacted] srl e ciò a seguito di attività di controllo eseguita dalla GdF di Como a carico di detta società [redacted] srl.

La Società aveva incardinato il proprio ricorso alla CTP sulle base delle seguenti eccezioni, riproposte in questa sede e nuovamente contestate dall'Agenzia delle Entrate:

- 1) in via pregiudiziale, violazione dell'art. 40 DPR 633/72 dell'Agenzia delle Entrate di Milano avendo la Società la sede legale ed amministrativa in [redacted] (TV);
- 2) mancanza di prova dell'omesso versamento dell'iva da parte di Axxon e della sottofatturazione asserita dall'Ufficio;
- 3) violazione dell'art. 56 del DPR 633/72. Nullità dell'avviso di ingiunzione per rinvio ad atti ignoti e per difetto di motivazione;
- 4) mancanza di prova dell'acquisto a prezzi inferiori al valore di mercato;
- 5) violazione del divieto di duplicazione dell'iva.

La Commissione ritiene infondata la pregiudiziale eccepita dalla Società in merito al difetto di competenza. La responsabilità del cessionario ai sensi dell'art. 60/bis del DPR 633/72 è riconducibile al contesto della riscossione e pertanto il recupero in argomento deve essere effettuato dall'Ufficio competente in ragione del domicilio fiscale del cedente, nel caso in esame, correttamente, l'Agenzia delle Entrate di Milano, e non dall'Ufficio competente in ragione del domicilio fiscale del cessionario.

La Commissione osserva poi che i Giudici di I° Grado hanno posto a base del proprio convincimento argomentazioni radicate su un errato inquadramento del contenzioso. Affermano infatti (pag. 4 della sentenza) che la parte avrebbe dovuto esibire, tra l'altro, opportuna documentazione quale le bolle di consegna, la registrazione delle fatture, il conseguente effettivo pagamento e ciò al fine di escludere l'ipotesi che trattatisi di operazioni inesistenti: in verità dagli atti non risulta che il contenzioso sia stato incardinato sulla inesistenza delle operazioni di acquisto, circostanza peraltro mai contestata dall'Ufficio e sulla base della quale i Giudici di I° Grado hanno invece in parte fondato il proprio convincimento. Altro era invero l'oggetto del contendere, riguardante la sussistenza o meno dei presupposti di cui all'art. 60/bis del DPR 633/72, sui relativi effetti e sulla esistenza o meno delle prove poste a sostegno dell'accertamento o poste a sostegno delle argomentazioni della Società.

L'art. 60/bis del DPR 633/72 stabilisce, tra l'altro, che *"in caso di mancato versamento dell'imposta da parte del cedente relativa a cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale, il cessionario è obbligato solidalmente al pagamento della predetta imposta"*.

Occorre preliminarmente osservare che è priva di fondamento l'affermazione dell'Agenzia delle Entrate (pag. 8 delle controdeduzioni) che detta norma ha introdotto *"una presunzione legale iuris tantum che comporta l'inversione dell'onere della prova in quanto è l'acquirente che deve fornire la prova contraria giustificando l'acquisto a prezzo vantaggioso"*. In verità la norma precisa che (comma 2 del richiamato art. 60/bis), una volta provato da parte dell'Amministrazione finanziaria che la cessione è avvenuta a un prezzo inferiore al **valore normale**, il contribuente *"può dimostrare che il prezzo inferiore dei beni è stato determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili ecc..."*. Si ricorda, a titolo di esempio, che tale presunzione sussiste invece in materia di indagini bancarie. La pretesa dell'Amministrazione finanziaria non ha quindi alcun fondamento giuridico. Occorre quindi procedere all'obiettiva valutazione dei rilievi dedotti dall'A.F. ed alla documentazione posta a base atta a provarne la fondatezza e sempre tenendo ben

presente che i rilievi, e le conseguenti prove che l'A.F. deve fornire, riguardano le "cessioni (da [redacted] srl a [redacted] srl) effettuate a prezzi inferiori al valore normale". A tal proposito l'Agenzia delle Entrate (pag 8 delle controdeduzioni) richiama "gli esiti dei controlli eseguiti dalla Guardia di Finanza" e il "prospettoladdove si constata l'omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte del cedente e si riportano i singoli acquisti e le cessioni in regime di sottofatturazione.....".

In verità in nessun atto dell'A.F. (accertamento, prospetti della GdF ecc) risultano fornite indicazioni in merito al **valore normale**, né formulando mere affermazioni (che comunque, prive di riscontri documentali, non avrebbero avuto il pregio di costituire valida prova), né ancor meno fornendo idonea documentazione comparativa al riguardo. Il prospetto delle c.d. sottofatturazioni redatto dalla GdF indica solamente prezzi di acquisto e di cessione e non costituisce prova dell'avvenuta cessione dei beni a prezzi da considerarsi, come testualmente prescritto dalla norma, **"inferiori al valore normale"**. In effetti da tale prospetto non risulta affrontato il tema del valore normale, che, ove invece elaborato, avrebbe comunque dovuto, come dianzi sottolineato, essere documentalmente sostenuto. In conclusione l'Amministrazione finanziaria non ha indicato in dettaglio le operazioni contestate fornendo adeguata e documentata prova del valore normale (valore di mercato) di quei beni riferito all'epoca di cessione.

Si consideri comunque, che la Società appellante ha prodotto, *ad abundantiam*, un prospetto non contestato che evidenzia documentalmente che gli acquisti da parte della Società appellante sono avvenuti a prezzi di mercato, prova e documentazione corroborata, ancorché ridondante, anche da perizia risultante in atti, che contiene il raffronto tra i prezzi contestati e quelli praticati da altri fornitori per la medesima tipologia merceologica.

Ne consegue, dalle esposte considerazioni e motivazioni, l'infondatezza della pretesa dell'Ufficio.



Pur rimanendo assorbite le altre eccezioni sollevate dalle parti, la Commissione ritiene opportuno evidenziare che l'Agenzia delle entrate non ha fornito alcuna prova in merito all'affermato omesso versamento dell'iva da parte di [redacted] né risulta allegato all'ingiunzione il pvc notificato alla [redacted]. Evidenzia inoltre la tardiva costituzione in giudizio dell'agenzia delle Entrate.

La Commissione, in riforma della sentenza di I° Grado, accoglie l'appello della società e per l'effetto annulla l'avviso di ingiunzione impugnato, con il conseguente obbligo, da parte dell'Agenzia delle entrate D.P. II di Milano, alla restituzione di quanto eventualmente pagato dalla società in pendenza di giudizio, maggiorato degli interessi legali calcolati dalla data del versamento alla data dell'effettivo rimborso.

Il diverso esito dei due gradi di Giudizio, giustifica la compensazione delle spese di lite.

P. Q. M.

la Commissione

ACCOGLIE

l'appello.

Spese compensate.

Così deciso in Milano, il 13 dicembre 2013

IL RELATORE

Candido Dott. Antonio



IL PRESIDENTE

Sacchi Dott. Maurizio

